



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), ed in particolare, gli articoli 64-bis e 64-quater, comma 7;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e ss.mm.;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3;

Viste le "Linee Guida sul punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione" adottate da AgID con la Determinazione n. 598/2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti;

Vista la nota prot. n. DTD-0004983-A del 30 settembre 2024 con la quale PagoPA S.p.A., in qualità di gestore del punto di accesso telematico ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e delle "Linee Guida sul punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione" adottate da AgID con la Determinazione n. 598/2021, ha comunicato l'esito positivo del rilascio al gruppo tecnico di valutazione dei nuovi servizi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD realizzati in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e le amministrazioni competenti, secondo le previsioni dell'articolo 64-quater, comma 7, del CAD e indicando lo schema di disponibilità della relativa messa a disposizione;

Vista la nota prot n. DTD-0005078-A del 4 ottobre 2024 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in qualità di soggetto deputato, ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 7, del CAD a ricevere dalle amministrazioni competenti i dati necessari per la generazione delle versioni digitali dei documenti previsti dal medesimo comma, ha comunicato l'esito positivo del rilascio al gruppo tecnico di valutazione dei nuovi servizi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD realizzati in collaborazione con PagoPA S.p.A. e le amministrazioni competenti, secondo le previsioni dell'articolo 64-quater, comma 7, del CAD;



Considerato che nella seduta del Comitato interministeriale per la transizione digitale del 7 agosto 2024 sono state definite e deliberate le azioni necessarie per rendere disponibili ai cittadini le versioni digitali dei documenti previsti dall'articolo 64-quater, comma 7, del CAD;

Considerata la necessità di stabilire la data a decorrere dalla quale sono rilasciati in produzione ai cittadini i nuovi servizi del punto di accesso telematico tramite i quali possono richiedere la versione digitale della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione e malattia (TS/TEAM), e della patente di guida mobile e della carta europea della disabilità al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e fornire adeguata comunicazione ai cittadini;

Decreta

Articolo 1

(Oggetto)

1. Con il presente decreto è stabilita la data a decorrere dalla quale sono rilasciati in produzione ai cittadini i nuovi servizi in rete del punto di accesso telematico previsti dall'articolo 64-quater, comma 7, del CAD.

Articolo 2

(Disponibilità dei nuovi servizi in rete del punto di accesso telematico per i cittadini)

1. I servizi in rete di cui all'articolo 64-quater, comma 7, del CAD relativi alla messa a disposizione, a richiesta, delle versioni digitali della TS/TEAM, della patente di guida mobile e della carta europea della disabilità, sono resi progressivamente disponibili ai cittadini tramite il punto di accesso telematico a decorrere da:
 - a. 23 ottobre 2024 per 50.000 cittadini scelti in modo casuale tra gli utenti del punto di accesso telematico;
 - b. 6 novembre 2024 per 250.000 cittadini scelti in modo casuale tra gli utenti del punto di accesso telematico;
 - c. 30 novembre 2024 per 1.000.000 di cittadini scelti in modo casuale tra gli utenti del punto di accesso telematico;
 - d. 4 dicembre 2024 per tutti i cittadini.

Articolo 3

(Valore della versione digitale dei documenti)

1. Ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 7, del CAD:
 - a. salvo gli utilizzi previsti della TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre



2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- b. la patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare e soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del citato codice della strada, ai fini della circolazione sul territorio nazionale;
- c. la versione digitale della carta europea della disabilità attesta la condizione di disabilità dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 563 della legge n. 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4

(Processo di verifica delle versioni digitali dei documenti)

1. Ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 7, del CAD, i dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono resi disponibili dalle amministrazioni competenti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) che emette la versione digitale del documento e la rende disponibile al cittadino tramite le funzionalità del punto di accesso telematico garantendone la verifica dell'emissione a mezzo di un elemento grafico digitale (*trustmark*).
2. I soggetti terzi possono altresì verificare la validità del documento digitale:
 - a. per la patente di guida tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 che verifica l'esistenza e la validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente al documento di identità dello stesso in conformità a quanto disposto dall'articolo 64-quater del CAD;
 - b. per la carta europea della disabilità tramite lettura del codice "*Quick Response*" presente nella versione digitale del documento in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 563 della legge n. 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il controllo.

Roma, *data della firma*

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Sen. Alessio Butti